Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 38

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Venerdì, 8 febbraio 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 8508

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo	con	supplementi	ordinari	L. 68.000
Semestrale	»	»	»	» 36.000
Annuo	senza	supplementi	ordinari	L. 52.000
Semestrale	»	»	»	» 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

AVVISO AGLI ABBONATI

E' stato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 347 del 21 dicembre 1979 il decreto ministeriale 7 dicembre 1979 che stabilisce i nuovi prezzi di vendita e di abbonamento alla *Gazzetta Ufficiale*.

In conseguenza è stato inviato ad ogni abbonato un modulo di **c/c postale a 4 sezioni** completo di indirizzo e di codice meccanografico per il versamento che, si prega, effettuare al più presto.

Effettuato il versamento per l'importo corrispondente al tipo di abbonamento prescelto, l'abbonato dovrà restituire all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato la terza parte del modulo, per mezzo della busta predisposta e con affrancatura a carico di questa Amministrazione.

La ricevuta del versamento dovrà pervenire al più presto e comunque **entro il 29 febbraio p.v.**

Dal 1° marzo p.v., in mancanza del versamento richiesto, **sarà improrogabilmente interrotto l'invio della « Gazzetta Ufficiale ».**

SOMMARIO

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

Annuncio di richieste di referendum popolare

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 7 febbraio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da dodici cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall' art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi l'abrogazione degli articoli 1; 4; 5; 6 lettera *b)* limitatamente alle parole: "tra cui quelli relativi a rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro"; 7; 8; 9 comma primo limitatamente alle parole: "alle procedure di cui agli articoli 5 e 7 ed", e comma quarto limitatamente alle parole: "l'espletamento delle procedure previste dall'articolo 7 e", nonché alle parole: "secondo le modalità previste dagli articoli 5, 7 e 8"; 10 comma primo limitatamente alle parole: "nelle circostanze previste dagli articoli 4 e 6,", nonché alle parole: "di cui all'articolo 8", e comma terzo limitatamente alle parole: "secondo quanto previsto dal secondo comma dell'articolo 5 e dal primo comma dell'articolo 7"; 11 comma primo (L'ente ospedaliero, la casa di cura o il poliambulatorio nei quali l'intervento è stato effettuato sono tenuti ad in-

viare al medico provinciale competente per territorio una dichiarazione con la quale il medico che lo ha eseguito dà notizia dell'intervento stesso e della documentazione sulla base della quale è avvenuto, senza fare menzione dell'identità della donna.); 12; 13; 14; 19 comma primo (Chiunque cagiona l'interruzione volontaria della gravidanza senza l'osservanza delle modalità indicate negli articoli 5 o 8, è punito con la reclusione sino a tre anni.), comma secondo (La donna è punita con la multa fino a lire centomila.), comma terzo limitatamente alle parole: "o comunque senza l'osservanza delle modalità previste dall'articolo 7,", comma quinto (Quando l'interruzione volontaria della gravidanza avviene su donna minore degli anni diciotto, o interdetta, fuori dei casi o senza l'osservanza delle modalità previste dagli articoli 12 e 13, chi la cagiona è punito con le pene rispettivamente previste dai commi precedenti aumentate fino alla metà. La donna non è punibile.) e comma settimo (Le pene stabilite dal comma precedente sono aumentate se la morte o la lesione della donna derivano dai fatti previsti dal quinto comma.); 22 comma terzo (Salvo che sia stata pronunciata sentenza irrevocabile di condanna, non è punibile per il reato di aborto di donna consenziente chiunque abbia commesso il fatto prima dell'entrata in vigore della presente legge, se il giudice accerta che sussistevano le condizioni previste dagli articoli 4 e 6.) della legge 22 maggio 1978, n. 194, recante "Norme per la tutela sociale della maternità e sull'interruzione volontaria della gravidanza"? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1208)

Ai sensi degli articoli 7 e 27 della legge 25 maggio 1970, n. 352, si annuncia che la cancelleria della Corte suprema di cassazione, in data 7 febbraio 1980 ha raccolto a verbale e dato atto della dichiarazione resa da diciannove cittadini italiani muniti dei prescritti certificati elettorali, di voler promuovere la richiesta di *referendum* popolare, previsto dall'art. 75 della Costituzione, sul seguente quesito:

« Volete voi l'abrogazione degli articoli 12, comma primo, numero 1, lettera *f*): "*f*): i tetraidrocannabinoli e i loro analoghi;", nonché numero 2): "2) nella tabella II devono essere indicate: *a*) la cannabis indica, i prodotti da essa ottenuti, le sostanze ottenibili per sintesi o semisintesi che siano ad essi riconducibili per struttura chimica o per effetto farmacologico, ad eccezione di quelle previste nella lettera *f*) della tabella I; *b*) le preparazioni contenenti le sostanze di cui alla lettera precedente;"; 26, comma primo, limitatamente alle parole: "di piante di canapa indiana," e 54, comma terzo, limitatamente alle parole: "per la resina di canape" nonché alle parole: "per la canapa indiana," della legge 22 dicembre 1975, n. 685 "Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza"? ».

I predetti hanno dichiarato di eleggere domicilio in Roma, via di Torre Argentina n. 18, presso il Partito radicale.

(1207)

LEGGI E DECRETI

DECRETO MINISTERIALE 19 ottobre 1979.

Adeguamento del compenso spettante nell'anno 1979 all'Automobile club d'Italia per la liquidazione, riscossione, contabilizzazione e versamento dell'imposta erariale di trascrizione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Vista la legge 23 dicembre 1977, n. 952, recante nuove norme sulla registrazione degli atti da prodursi al pubblico registro automobilistico, che prevede, tra l'altro, all'art. 6:

a) un compenso, spettante all'Automobile club d'Italia, per ogni formalità eseguita di L. 910, se relativa a scritture private autenticate, e di L. 35, se relativa ad atti pubblici;

b) l'adeguamento annuale, con decreto del Ministro delle finanze e con effetto dal 1° gennaio di ogni anno, dei suddetti compensi, in base alle variazioni percentuali dell'indice generale del costo della vita, intervenute rispetto al trimestre (ottobre-dicembre 1977) in corso alla data di approvazione della legge stessa;

Vista l'istanza 2 gennaio 1979, prot. n. 300009, con cui l'Automobile club d'Italia ha chiesto il suddetto adeguamento del compenso;

Vista la nota 9 febbraio 1979, prot. n. 3042, con la quale l'Istituto centrale di statistica ha comunicato che la variazione percentuale negli indici nazionali generali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, già indici del costo della vita, verificatasi nell'anno 1978, rispetto al trimestre ottobre-dicembre 1977, risulta pari a più 7,4;

Considerato che, per l'anno 1979, occorre adeguare alla suddetta variazione percentuale i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia, a norma del citato art. 6 della legge 23 dicembre 1977, n. 952;

Visto il parere espresso al riguardo dal Consiglio di Stato - sezione 3ª, nell'adunanza del 29 maggio 1979;

Decreta:

Art. 1.

Per ogni formalità eseguita, che sia richiesta nell'anno 1979, i compensi spettanti all'Automobile club d'Italia a norma dell'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, sono elevati, ai sensi del terzo comma dello stesso articolo, del 7,4 per cento.

Art. 2.

Gli uffici del pubblico registro automobilistico determinano l'aumento stabilito dall'articolo precedente sul totale dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicembre 1977, n. 952, giornalmente contabilizzati nei registri di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, mediante annotazione apposta, con i relativi elementi di calcolo, sul registro stesso.

Art. 3.

Per le formalità richieste ed eseguite dal 1° gennaio 1979 alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'aumento stabilito dal precedente art. 1 deve essere calcolato sull'ammontare complessivo dei compensi, previsti dall'art. 6, secondo comma, della legge 23 dicem-

bre 1977, n. 952, contabilizzati, per lo stesso periodo, nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Il maggior compenso spettante all'Automobile club d'Italia ai sensi del precedente comma può essere recuperato dagli uffici del pubblico registro automobilistico anche in unica soluzione, mediante trattenuta dell'imposta erariale di trascrizione giornalmente riscossa.

Gli elementi di calcolo delle operazioni previste dal presente articolo devono essere annotati nel registro di cui all'art. 22 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814.

Art. 4.

Il presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 19 ottobre 1979

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 25 *gennaio* 1980
Registro n. 6 *Finanze, foglio n.* 1

(1180)

DECRETO MINISTERIALE 27 dicembre 1979.

Autorizzazione alla S.p.a. La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni, in Milano, ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo « Altri danni ai beni ».

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, ed in particolare l'art. 14 riguardante la estensione dell'autorizzazione ad altri rami;

Visti i decreti ministeriali con i quali la S.p.a. La Previdente - Compagnia italiana di assicurazione, con sede in Milano, fu autorizzata ad esercitare le assicurazioni contro i danni nei rami: automobili, cristalli, furti, incendio, infortuni, responsabilità civile terzi, responsabilità civile auto, cauzioni, guasti macchine e rischi di montaggio;

Vista la domanda della suddetta società diretta ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio assicurativo al ramo « Altri danni ai beni » limitatamente ai rischi derivanti dalla grandine e relativa riassicurazione;

Visti il programma di attività e la relazione tecnica presentati con la predetta domanda e, in particolare, i conti economici di previsione alla cui osservanza l'impresa è tenuta quale presupposto dell'autorizzazione all'esercizio;

Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella seduta del 15 novembre 1979;

Decreta:

La S.p.a. La Previdente - Compagnia italiana di assicurazioni, con sede in Milano, è autorizzata ad estendere l'esercizio delle assicurazioni contro i danni al ramo « Altri danni ai beni » limitatamente ai rischi derivanti dalla grandine e relativa riassicurazione.

Roma, addì 27 dicembre 1979

p. *Il Ministro*: REBECCHINI

(1094)

DECRETO MINISTERIALE 5 gennaio 1980.

Accertamento della variazione percentuale dell'indice dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, dell'indice del costo della vita e del conseguente scatto dei punti di contingenza per i lavoratori dell'industria, ai fini dell'applicazione della disciplina sulla perequazione automatica delle pensioni della previdenza sociale.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DEL TESORO

Visto l'art. 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153, modificato dall'art. 8 della legge 3 giugno 1975, n. 160, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni;

Visto l'art. 2, terzo comma, del decreto-legge 30 giugno 1972, n. 267, convertito, con modificazioni, nella legge 11 agosto 1972, n. 485, che estende la perequazione automatica, di cui all'art. 19 della legge n. 153 del 1969, alle pensioni sociali;

Visto l'art. 2, ultimo comma, della legge n. 160 del 1975 che disciplina la variazione delle pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi secondo i criteri di automaticità di cui all'art. 19 della legge n. 153 del 1969;

Visto l'art. 7 della legge n. 160 del 1975, che estende la perequazione automatica alle pensioni ed assegni a favore dei ciechi civili, dei mutilati ed invalidi civili, nonchè dei sordomuti;

Visto l'art. 9 della legge n. 160 del 1975, che introduce il collegamento dei trattamenti minimi di pensione alle retribuzioni degli operai dell'industria;

Visto l'art. 10 della legge n. 160 del 1975, che disciplina la perequazione automatica delle pensioni superiori ai trattamenti minimi;

Visto l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, che estende la normativa della perequazione automatica di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 160 del 1975 alle pensioni erogate dalle gestioni obbligatorie di previdenza sostitutive od integrative dell'assicurazione generale obbligatoria per la invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti o che ne comportino l'esclusione o l'esonero, nonchè alle pensioni erogate dall'Ente nazionale di assistenza per gli agenti e i rappresentanti di commercio;

Visto l'art. 16, secondo comma, della legge 21 dicembre 1978, n. 843, che dispone l'applicazione della perequazione automatica, di cui agli articoli 9 e 10 della legge n. 160 del 1975, a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di decorrenza della pensione;

Visto l'art. 14 del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663, che conferma per l'anno 1980 le disposizioni di cui agli articoli 16, primo comma, e 18, primo comma, della legge n. 843 del 1978;

Vista la lettera dell'Istituto centrale di statistica numero 16797, in data 13 settembre 1979;

Accertato che:

l'indice medio del costo della vita, confrontando i periodi compresi rispettivamente, fra i mesi di agosto 1978 e luglio 1979 ed i mesi di agosto 1977 e luglio 1978, è aumentato nella misura del 14 per cento;

l'indice medio dei tassi delle retribuzioni minime contrattuali degli operai dell'industria, esclusi gli assegni familiari, calcolato al netto delle variazioni del volume di lavoro, confrontando i periodi compresi, rispettivamente, fra i mesi di agosto 1978 e luglio 1979 ed i mesi di agosto 1977 e luglio 1978, è aumentato nella misura del 16,9 per cento;

la variazione dell'indice del costo della vita ha determinato, per i lavoratori dell'industria, lo scatto di 25 punti di contingenza nei quattro trimestri relativi al periodo agosto 1978-luglio 1979;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, i trattamenti minimi di pensione a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, nonché delle gestioni di previdenza cui si applica l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, sono aumentati in misura pari al 16,9 per cento.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, le pensioni superiori ai trattamenti minimi, ivi comprese quelle aventi decorrenza dall'anno 1979, a carico del Fondo pensioni dei lavoratori dipendenti, della Gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere e del soppresso Fondo invalidità e vecchiaia per gli operai delle miniere di zolfo della Sicilia, nonchè delle gestioni di previdenza cui si applica l'art. 1, primo comma, del decreto-legge 23 dicembre 1977, n. 942, convertito, con modificazioni, nella legge 27 febbraio 1978, n. 41, sono aumentate nella misura del 2,9 per cento.

Con la medesima decorrenza e con la stessa percentuale, sono altresì aumentate le pensioni supplementari e quelle di importo inferiore al trattamento minimo, a carico dei fondi e gestioni di cui al primo comma.

Con la stessa decorrenza, gli importi delle pensioni di cui al primo comma sono ulteriormente aumentati di una quota aggiuntiva di L. 47.750 mensili, pari al prodotto che si ottiene moltiplicando i punti di contingenza, accertati per i lavoratori dell'industria nel numero di 25, per il valore unitario di ciascun punto, stabilito dall'art. 10 della legge 3 giugno 1975, n. 160, in L. 1.910.

Art. 3.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, le pensioni a carico delle gestioni speciali per i lavoratori autonomi, ivi compresi i trattamenti minimi, nonchè le pensioni sociali, di cui all'art. 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153, sono aumentate in misura pari al 14 per cento del loro ammontare.

Con la medesima decorrenza e con la stessa percentuale, sono altresì aumentate le pensioni e gli assegni a favore dei ciechi civili, dei mutilati ed invalidi civili, nonchè dei sordomuti, di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 giugno 1975, n. 160.

Roma, addì 5 gennaio 1980

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro del tesoro
PANDOLFI

(1182)

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Galakerite S.p.a., in Milano.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945, che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di kg 74.112 di caseina di origine e provenienza Nuova Zelanda la ditta Galakerite S.p.a. di Milano ha effettuato un pagamento anticipato di Lgs. 18.664,35 di cui al mod. *B*-Import n. 2566402 rilasciato dal Credito varesino di Milano in data 5 ottobre 1971;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Genova il 21 aprile 1972 con un ritardo, quindi, di giorni ventuno rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi - Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12), *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 493384 del 28 gennaio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Ritenuto che da tale esame emerge che la ditta italiana ha inteso giustificare il suddetto ritardo imputandolo alla necessità di mantenere la merce allo stato estero, stante l'incapienza dei propri magazzini determinatasi all'epoca per difficoltà di mercato;

Considerato che tali fatti non possono, neppure sotto la motivazione fatta dall'interessata con istanza del 16 dicembre 1977 essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima, in quanto caratterizzati da esigenze ed opportunità di natura strettamente aziendale;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Galakerite S.p.a. di Milano mediante fidejussione del Credito varesino di Milano nella misura del 5% di Lgs. 18.664,35 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 16 gennaio 1980

p. *Il Ministro*: BALDI

(675)

DECRETO MINISTERIALE 1° febbraio 1980.

Proroga delle attuali misure delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali per i lavoratori portuali ai fini del calcolo dei contributi INAM.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO DELLA MARINA MERCANTILE

Visto l'art. 3, lettera *d*), della legge 22 marzo 1967, n. 161, concernente l'istituzione del « Fondo assistenza sociale lavoratori portuali », il quale prevede che, ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione contro le malattie dei lavoratori portuali, possono essere fissate retribuzioni e periodi di occupazione medi e convenzionali;

Visto il decreto ministeriale 24 giugno 1977, con il quale sono state determinate le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione per i lavoratori portuali per il periodo corrente dal 1° gennaio 1977 a tutto il 31 dicembre 1977;

Visto il decreto ministeriale 24 agosto 1978, con il quale è stata prorogata la validità del decreto ministeriale 24 giugno 1977 a tutto il 31 dicembre 1978;

Ritenuta l'opportunità di confermare le precedenti determinazioni delle retribuzioni e dei periodi di occupazione medi e convenzionali dei lavoratori portuali anche per l'anno 1979;

Sentite le organizzazioni sindacali nazionali dei lavoratori portuali maggiormente rappresentative;

Decreta:

Ai fini del calcolo dei contributi e delle prestazioni economiche dell'assicurazione di malattia per i lavoratori portuali gestita dall'Istituto nazionale per l'assicurazione contro le malattie, le retribuzioni giornaliere ed i periodi medi di occupazione già determinati con decreto ministeriale 24 giugno 1977 e prorogati sino al 31 dicembre 1978 con decreto ministeriale 24 agosto 1978, sono ulteriormente prorogati fino a tutto il 31 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 1° febbraio 1980

Il Ministro
del lavoro e della previdenza sociale
SCOTTI

Il Ministro della marina mercantile
EVANGELISTI

(1122)

DECRETO MINISTERIALE 4 febbraio 1980.

Modificazioni al regolamento per l'attività statutaria dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Visto l'art. 7, lettera *b*), della statuto dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 6 febbraio 1976, n. 175;

Visto il regolamento dell'attività statutaria dell'Ente approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977;

Vista la deliberazione assunta in data 24 giugno 1979, con la quale il consiglio nazionale dell'Ente ha modificato gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 del citato regolamento;

Atteso che la copertura dei maggiori oneri finanziari conseguenti alle variazioni introdotte dalla suindicata deliberazione risulta assicurata dalle attuali disponibilità di bilancio dell'Ente medesimo e dall'aumento del contributo individuale a carico degli iscritti a far tempo dal 1° gennaio 1980;

Ritenuta l'opportunità di approvare la deliberazione suddetta;

Decreta:

E' ratificata l'allegata deliberazione del Consiglio nazionale dell'Ente nazionale di previdenza e di assistenza farmacisti, adottata in data 24 giugno 1979, con la quale sono stati modificati gli articoli 7, 8, 9, 11, 12, 13, 19, 20, 26 e 27 del regolamento dell'attività statutaria dell'ente.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 febbraio 1980

Il Ministro: SCOTTI

ENTE NAZIONALE DI PREVIDENZA E DI ASSISTENZA FARMACISTI

IL CONSIGLIO NAZIONALE

Considerate le ripetute istanze della categoria volte ad ottenere l'abbassamento dei limiti di età nonchè quelli di contribuzione per il conseguimento rispettivamente della pensione di vecchiaia e della pensione di anzianità;

Considerato altresì che la categoria ha ripetutamente chiesto la possibilità di riscattare gli anni di iscrizione all'albo professionale precedenti al 1° gennaio 1959, data di inizio della attività previdenziale dell'Ente;

Rilevata inoltre la necessità del costante adeguamento della misura dei trattamenti pensionistici alla svalutazione monetaria;

Vista la propria deliberazione in data 17 dicembre 1978, mediante la quale è stato deciso di conferire incarico agli attuari consulenti dell'Ente di predisporre un nuovo bilancio tecnico che prevedesse la possibilità di attuare i benefici previdenziali sollecitati dalla categoria;

Viste le risultanze dell'anzidetto bilancio tecnico, le quali hanno posto in luce la possibilità di attuare, a partire dal 1° gennaio 1980, i seguenti miglioramenti del trattamento previdenziale:

pensionamento per vecchiaia al compimento del 60° anno di età;

pensionamento per anzianità con un minimo di 35 anni di contribuzione, ivi compresi i quattro anni di riscatto della laurea;

facoltà di riscatto degli anni di iscrizione all'albo antecedenti il 1959;

maggiorazione del 10% di tutti i trattamenti pensionistici con decorrenza 1° gennaio 1980;

Considerato inoltre che il bilancio tecnico ha posto in luce che la realizzazione degli anzidetti miglioramenti previdenziali può avvenire mediante la utilizzazione delle eccedenze finanziarie individuate, nonchè apportando un lieve ritocco ai contributi individuali che passerebbero da L. 210.000 a L. 255.000 per la pensione base e da L. 357.000 a L. 433.500 per la pensione aggiuntiva, fermo restando tuttavia che coloro i quali chiederanno il riscatto degli anni di iscrizione all'albo antecedenti il 1959 dovranno versare, per ogni anno da riscattare, un contributo pari a quello previsto per la pensione base e la pensione aggiuntiva;

Ritenuto infine utile procedere alla revisione delle norme regolamentari al fine di consentire alle stesse più attuali supporti giuridici indispensabili per il completo raggiungimento delle finalità statutarie dell'Ente;

Sentito il parere del direttore generale;

Su proposta del presidente;

Ai sensi dell'art. 7, lettera *b*), dello statuto dell'Ente approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 175 del 6 febbraio 1976;

Delibera:

1. — Al regolamento dell'ENPAF, approvato con decreto ministeriale 29 ottobre 1977 vengono apportate le seguenti modificazioni:

Art. 7 (sostituito). — « L'importo della pensione base diretta spettante con decorrenza 1° gennaio 1980 è pari a lire:

a) 145.860 per ciascuno dei primi quindici anni di contribuzione;

b) 102.960 per ciascun anno di iscrizione e contribuzione compreso tra il sedicesimo ed il quarantesimo, salvo la eventuale riduzione di cui al successivo art. 21;

c) 34.320 per ciascun anno di contribuzione versato a titolo di riscatto aggiuntivo in base alla norma in vigore sino al 30 giugno 1973.

L'importo annuo della pensione base diretta di cui al punto *a*) che precede, non può essere inferiore a L. 2.187.900 salvo la eventuale riduzione di cui al successivo art. 21 ».

Art. 8 (sostituito). — « La pensione di vecchiaia, determinata sulle norme del precedente art. 7, si consegue dall'assicurato che abbia compiuto il 60° anno di età e possa far valere i seguenti requisiti:

a) almeno quindici anni di iscrizione effettiva all'Ente successiva al 1° gennaio 1959. La frazione di anno inferiore a sei mesi si trascura, quella superiore vale per anno intero;

b) almeno quindici anni di contribuzione effettiva ».

Art. 9 (sostituito). — « La pensione di anzianità, determinata sulle norme del precedente art. 7, si consegue dall'assicurato che sia in possesso dei requisiti di cui ai punti *a*) e *b*) del precedente art. 8 e possa far valere complessivamente almeno 35 anni di contribuzione, ivi compresi gli anni riscattati a norma del successivo art. 20 ».

Art. 11 (secondo comma sostituito)
primo comma identico
secondo comma: « Per la pensione di vecchiaia, qualora la domanda sia presentata dopo trascorso almeno un anno dalla data del raggiungimento del diritto alla liquidazione della pensione, tale prestazione sarà maggiorata come segue, per la sola aliquota relativa agli anni di contribuzione effettiva o riscattata ai sensi del successivo art. 20:

per un anno 6%
per due anni 15%
per tre anni 25%
per quattro anni 35%
per cinque anni e oltre 50% »

terzo comma identico
quarto comma identico

Art. 12 (sostituito). — « Il diritto a pensione di invalidità si consegue dagli iscritti di età inferiore ai 60 anni compiuti che risultino in modo assoluto e permanente inabili all'attività professionale e possano far valere i seguenti requisiti:

a) almeno cinque anni di iscrizione effettiva coperta da contribuzione;

b) almeno tre anni di iscrizione e contribuzione effettive nel quinquennio precedente la domanda di pensione di invalidità ».

Art. 13 (ultimo comma sostituito)
primo comma identico
secondo comma identico
terzo comma identico
ultimo comma: « Il titolare di pensione di invalidità, conseguita a norma dell'art. 12, che al compimento del 60° anno di età non possa far valere gli altri requisiti necessari per la pensione di vecchiaia, continua a percepire la prestazione previdenziale in atto anche successivamente al raggiungimento dell'età indicata ».

Art. 19 (sostituito). — « A partire dal 1° gennaio 1980 tutte le pensioni liquidate o comunque spettanti con decorrenza anteriore al 1° gennaio 1980, vengono riliquidate in base al disposto del precedente art. 7 con il rispetto del secondo comma dello stesso articolo ».

Art. 20 (integrato)
primo comma identico
secondo comma identico
terzo comma identico
quarto comma identico
« A partire dal 1° gennaio 1980 ai farmacisti iscritti alla stessa data è concessa la facoltà di riscattare gli anni di iscrizione all'albo precedenti al 1° gennaio 1959.

Il riscatto si compie mediante il versamento del contributo indicato al secondo comma del presente articolo.

La domanda di riscatto deve essere presentata, a pena di decadenza, entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Uficiale* della presente norma.

Gli anni di iscrizione all'albo antecedenti il 1° gennaio 1959, riscattati ai sensi del presente articolo, sono considerati come anni di contribuzione effettiva e valgono anche come anni di iscrizione effettiva ai fini degli articoli 9 e 16 ».

Art. 26 (integrato)
primo comma identico
secondo comma identico
«A partire dal 1° gennaio 1980 ai farmacisti iscritti alla previdenza aggiuntiva o che aderiranno alla stessa entro un anno dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle presenti norme, è data facoltà di riscattare, a tali fini, gli anni di iscrizione all'albo professionale antecedenti il 1959.
Il riscatto si compie mediante il versamento di un contributo pari, per ciascun anno da riscattare, a L. 433.500».
ultimo comma identico

Art. 27 (terzo comma sostituito)
primo comma identico
secondo comma identico
terzo comma: «In caso di concessione della pensione a qualsiasi titolo, l'eventuale residuo valore di riscatto dovrà essere versato in unica soluzione prima della liquidazione del trattamento pensionistico; per la pensione di reversibilità, il valore di riscatto residuo è ridotto proporzionalmente alla quota di pensione spettante ai superstiti».

2. — In fase di approvazione da parte del Ministero del lavoro e della previdenza sociale delle suddette variazioni al testo del regolamento della previdenza, il presidente dell'ENPAF è autorizzato ad apportare alle variazioni medesime le modificazioni di carattere formale che, a seguito di richiesta ministeriale si rendessero necessarie.

3. — Le quote contributive, di cui alla propria deliberazione in data 24 giugno 1979, dovute dagli iscritti all'Ente per l'anno 1980 per la sezione previdenza sono modificate a decorrere dal 1° gennaio 1980 nel seguente modo:

L. 10.000 quota iscrizione «una tantum»
L. 255.000 contributo pensione base
L. 433.500 contributo pensione aggiuntiva.

4. — Agli oneri conseguenti all'attuazione della presente deliberazione si farà fronte oltre che con le disponibilità finanziarie derivanti dall'aumento dei contributi di cui al punto che precede, anche con le eccedenze finanziarie accertate in sede di predisposizione del bilancio tecnico al 31 dicembre 1978.

La presente delibera è stata dattiloscritta con nastro indelebile ai sensi di legge.

Il presidente: ZAPPALÀ

Il segretario: SCAMARDELLA

(1181)

COMUNITÀ EUROPEE

Provvedimenti pubblicati nella «Gazzetta Ufficiale» delle Comunità europee

Regolamento (CEE) n. 2954/79 della commissione, del 14 dicembre 1979, relativo alla fornitura di varie partite di butteroil a titolo di aiuto alimentare.

Pubblicato nel n. L 335 *del* 28 *dicembre* 1979.

(315/C)

Regolamento (CECA, CEE, Euratom) n. 2955/79 del Consiglio, del 18 dicembre 1979, che adegua le percentuali previste dall'articolo 13, paragrafo 9, dell'allegato VII dello statuto dei funzionari delle Comunità europee in materia di indennità giornaliera di missione.

Regolamento (CEE) n. 2956/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura, alla ripartizione ed alle modalità di gestione di un contingente tariffario comunitario di carne bovina congelata della sottovoce 02.01 A II b) della tariffa doganale comune (anno 1980).

Regolamento (CEE) n. 2957/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, di cui alle sottovoci 02.01 A II a) e 02.01 A II b) della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2958/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo all'apertura di un contingente tariffario comunitario per la carne di bufalo congelata di cui alla sottovoce 02.01 A II b) 4 bb) 33 della tariffa doganale comune.

Regolamento (CEE) n. 2959/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, relativo alla fornitura di latte scremato in polvere al Programma alimentare mondiale a titolo di aiuto alimentare d'urgenza a favore delle popolazioni cambogiane nel quadro del regolamento (CEE) n. 938/79.

Regolamento (CEE) n. 2960/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 352/79 che autorizza il taglio dei vini rossi tedeschi con vini rossi importati.

Regolamento (CEE) n. 2961/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 337/79 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo ed il regolamento (CEE) n. 338/79 che stabilisce disposizioni particolari per i vini di qualità prodotti in regioni determinate.

Regolamento (CEE) n. 2962/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 348/79 recante misure intese ad adeguare il potenziale viticolo alle esigenze del mercato.

Regolamento (CEE) n. 2963/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica, quanto all'aumento del contingente, il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2964/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica, quanto all'istituzione di un'autorizzazione comunitaria di breve durata, il regolamento (CEE) n. 3164/76 relativo al contingente comunitario per i trasporti di merci su strada effettuati fra Stati membri.

Regolamento (CEE) n. 2965/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, relativo alla definizione delle condizioni alle quali é subordinata l'ammissione di taluni prodotti lattiero-caseari in alcune voci tariffarie.

Regolamento (CEE) n. 2966/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1054/68, che stabilisce l'elenco degli organismi emittenti dei certificati destinati a permettere l'ammissione in alcune voci tariffarie di alcuni prodotti lattiero-caseari in provenienza dai Paesi terzi.

Regolamento (CEE) n. 2967/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, che determina le condizioni in cui taluni formaggi ammessi al beneficio di un regime preferenziale all'importazione devono essere trasformati.

Regolamento (CEE) n. 2968/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, recante modalità di applicazione per l'assistenza amministrativa all'esportazione di formaggi molli stagionati di latte vaccino che possono beneficiare di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2969/79 della commissione, del 18 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 210/69 relativo alle comunicazioni tra gli Stati membri e la commissione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 2970/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che deroga al regolamento (CEE) n. 192/75 recante modalità di applicazione delle restituzioni all'esportazione per i prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2971/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 193/75 che stabilisce le modalità comuni d'applicazione del regime dei titoli d'importazione, di esportazione e di fissazione anticipata relativi ai prodotti agricoli.

Regolamento (CEE) n. 2972/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che stabilisce le modalità di applicazione dei regimi d'importazione istituiti dai regolamenti (CEE) n. 2957/79 e (CEE) n. 2958/79 nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2973/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, recante modalità di applicazione del regime di assistenza all'esportazione di prodotti del settore delle carni bovine che beneficiano di un trattamento speciale all'importazione in un Paese terzo.

Regolamento (CEE) n. 2974/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 571/78 concernente il regime dei titoli d'esportazione e d'importazione nel settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2975/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa, per il primo trimestre 1980, il quantitativo di giovani bovini maschi che possono essere importati a condizioni speciali.

Regolamento (CEE) n. 2976/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa le quantità di carni bovine congelate, destinate alla trasformazione, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980.

Regolamento (CEE) n. 2977/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, recante sospensione temporanea in taluni Stati membri degli acquisti all'intervento di carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2978/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 1515/79 relativo all'applicazione del tasso più basso della restituzione all'esportazione di taluni prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2979/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne gli importi compensativi monetari applicabili a taluni prodotti del settore delle carni bovine.

Regolamento (CEE) n. 2980/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa le quantità di carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate, che possono essere importate a condizioni speciali per il primo trimestre 1980.

Pubblicati nel n. L 336 *del 29 dicembre* 1979.

(316/C)

Regolamento (CEE) n. 2981/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 2982/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 2983/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili al riso e alle rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2984/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per il riso e le rotture di riso.

Regolamento (CEE) n. 2985/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa i prelievi minimi all'importazione dell'olio d'oliva nonchè i prelievi all'importazione degli altri prodotti del settore dell'olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2986/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2987/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa i prelievi applicabili all'importazione degli alimenti composti per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2988/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Regolamento (CEE) n. 2989/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione degli alimenti composti a base di cereali per gli animali.

Regolamento (CEE) n. 2990/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa l'importo di base del prelievo all'importazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero.

Regolamento (CEE) n. 2991/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per gli sciroppi ed alcuni altri prodotti del settore dello zucchero esportati come tali.

Regolamento (CEE) n. 2992/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione di olio d'oliva.

Regolamento (CEE) n. 2993/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per i semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 2994/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa le restituzioni all'esportazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2995/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per l'isoglucosio.

Regolamento (CEE) n. 2996/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1980, allo zucchero e al melasso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2997/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa il tasso di restituzione da applicare, con decorrenza 1° gennaio 1980, all'isoglucosio esportato sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 2998/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1980, a taluni prodotti lattiero-caseari esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Pubblicati nel n. L 337 *del 29 dicembre* 1979.

(317/C)

Regolamento (CEE) n. 2999/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, recante modifica dei dazi doganali applicabili a taluni prodotti agricoli, del regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune e del regolamento (CEE) n. 516/77 relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli.

Pubblicato nel n. L 341 *del 31 dicembre* 1979.

(318/C)

Regolamento (CEE) n. 3000/79 del Consiglio, del 20 dicembre 1979, che modifica il regolamento (CEE) n. 950/68 relativo alla tariffa doganale comune.

Pubblicato nel n. L 342 *del 31 dicembre* 1979.

(319/C)

Regolamento (CEE) n. 3001/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa i tassi delle restituzioni applicabili, a decorrere dal 1° gennaio 1980, a taluni prodotti dei settori dei cereali e del riso esportati sotto forma di merci non comprese nell'allegato II del trattato.

Regolamento (CEE) n. 3002/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa l'importo dell'aiuto per i piselli, le fave e le favette impiegati nell'alimentazione degli animali.

Regolamento (CEE) n. 3003/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa l'importo dell'aiuto complementare per i foraggi essiccati.

Regolamento (CEE) n. 3004/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa l'importo dell'integrazione nel settore dei semi oleosi.

Regolamento (CEE) n. 3005/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa il prezzo del mercato mondiale per i semi di colza e di ravizzone.

Regolamento (CEE) n. 3006/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3007/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione applicabili ai cereali, alle farine, alle semole e ai semolini di frumento o di segala.

Regolamento (CEE) n. 3008/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa i supplementi da aggiungere ai prelievi all'importazione per i cereali, le farine e il malto.

Regolamento (CEE) n. 3009/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che modifica il correttivo applicabile alla restituzione per i cereali.

Regolamento (CEE) n. 3010/79 della commissione, del 28 dicembre 1979, che fissa i prelievi all'importazione per lo zucchero bianco e per lo zucchero greggio.

Regolamento (CEE) n. 3011/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che fissa i coefficienti per il calcolo dei prelievi applicabili ai prodotti derivati nel settore del pollame ed abroga il regolamento n. 199/67/CEE.

Regolamento (CEE) n. 3012/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2261/79 che fissa i prezzi limite e i prelievi nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3013/79 della commissione, del 20 dicembre 1979, che modifica gli importi compensativi monetari per i prodotti derivati nel settore del pollame.

Regolamento (CEE) n. 3014/79 della commissione, del 27 dicembre 1979, recante modifica del regolamento (CEE) n. 2140/79 per quanto concerne taluni importi compensativi monetari nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari.

Regolamento (CEE) n. 3015/79 della commissione, del 21 dicembre 1979, recante modifica dei regolamenti (CEE) n. 1725/79 e (CEE) n. 1726/79 per quanto concerne la messa in applicazione delle nuove modalità di concessione degli aiuti al latte scremato e al latte scremato in polvere.

Pubblicati nel n. L 337 *del 29 dicembre* 1979.

(320/C)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA

Avviso di rettifica

Nel comunicato concernente trasferimento di notai, disposto con decreto ministeriale 28 dicembre 1979, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 13 del 15 gennaio 1980, tredicesimo nominativo dell'elenco, in luogo di: «*Di Benedetto* Salvatore Claudio ... », leggasi: «*Dibenedetto* Salvatore Claudio ... ».

(1147)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

AZIENDA DI STATO PER GLI INTERVENTI NEL MERCATO AGRICOLO

Affidamento dei servizi relativi all'attuazione dell'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano mediante acquisto dei prodotti.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 13 maggio 1966, n. 303, istitutiva dell'Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo (A.I.M.A.);

Vista la legge 31 marzo 1971, n. 144, concernente il finanziamento degli interventi di mercato svolti dall'A.I.M.A.;

Visto il decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito con modifiche nella legge 4 agosto 1973, n. 496, e modificato dalla legge 14 novembre 1979, n. 576, con cui è disposto che l'A.I.M.A. deve provvedere alla regolazione del mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano, su autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste di concerto col Ministro del tesoro, e secondo le condizioni deliberate dal C.I.P.E.;

Visto il decreto ministeriale 31 dicembre 1973, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 17 del 18 gennaio 1974, recante norme per l'attuazione dell'intervento sul mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

Viste le direttive impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste con nota B/600 del 14 gennaio 1980, sulla base di quanto stabilito dal C.I.P.E. con delibera dell'11 gennaio 1980 in ordine all'acquisto da parte dell'A.I.M.A. di non oltre 100.000 quintali di formaggio grana padano e 100.000 quintali di formaggio parmigiano reggiano al prezzo massimo rispettivo (IVA inclusa) di L. 4.500/kg e di L. 5.400/kg, della produzione 1979 con almeno 6 mesi di stagionatura e di qualità «scelto», «0» e «1»;

Ritenuto di procedere, mediante gara pubblica alla individuazione dei soggetti disposti ad assumere il compimento delle operazioni esecutive di intervento di competenza della A.I.M.A. nel particolare settore, subordinatamente alla dimostrazione della disponibilità di attrezzature necessarie e di capacità tecnico-organizzativa idonee ad assicurare permanentemente le condizioni richieste per la stagionatura, manutenzione e buona conservazione dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano;

che al fine della piena conoscenza delle operazioni inerenti al servizio, appare opportuno stabilire fin d'ora le condizioni e le modalità di massima per l'espletamento del servizio medesimo;

che, per quanto concerne l'affidamento del servizio, si ritiene che occorra, sulla base delle indicazioni fornite dallo esito della gara, procedere a trattativa privata in quanto ciò appare opportuno ai fini di una migliore articolazione di contratto ed in relazione all'esigenza di definire, con la massima sollecitudine, in contraddittorio con l'assuntore, le condizioni economiche e le specifiche modalità di esecuzione dell'attività da svolgere;

Nell'adunanza del 15 gennaio 1980,

Ha deliberato:

1) Le operazioni di intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano di età minima di sei mesi, prodotti nell'anno 1979 e offerti all'intervento nel periodo di tre mesi a decorrere dalla data che sarà fissata dall'A.I.M.A. dopo l'espletamento delle formalità per l'affidamento del servizio, con comunicato da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, sono regolate dalle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare che forma parte integrante della presente deliberazione.

2) Il compimento delle operazioni di cui al punto 1), per la parte afferente all'assuntore del servizio d'intervento, è affidato dall'A.I.M.A., mediante trattativa privata, a cooperative, consorzi o loro organizzazioni o altri operatori che dispongono di attrezzature e di capacità tecnico-organizzative idonee ad assicurare, durante la stagionatura, la buona conservazione dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano, nei limiti ed alle condizioni contenute nell'unito atto disciplinare e nel contratto di affidamento del servizio medesimo.

3) L'ammissione alla trattativa, per l'affidamento dell'incarico di assuntore del servizio, è subordinata alla presentazione all'A.I.M.A. - Azienda di Stato per gli interventi nel mercato agricolo, nella sede dell'Azienda medesima in Roma, via Palestro, 81, entro quindici giorni dalla data di pubblicazione della presente deliberazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, di domanda indirizzata al presidente della A.I.M.A. e sottoscritta dal legale rappresentante dell'organismo richiedente.

La domanda, da redigersi su carta da bollo, deve contenere le seguenti indicazioni:

la ragione sociale ed il legale rappresentante dell'organismo richiedente;

l'attività normalmente svolta;

l'impegno ad operare in tutte le province indicate nell'atto disciplinare allegato indicando, per ciascuna di esse, il centro o i centri di intervento nei quali il richiedente intende operare, nonchè il prodotto (grana padano o parmigiano reggiano di sei mesi di età minima prodotti nell'anno 1979);

l'ubicazione e la capacità ricettiva dei singoli magazzini disponibili per ciascun centro di intervento. I magazzini di ciascun centro devono avere una capacità singola non inferiore a 5000 forme;

l'impegno ad acquistare, nei limiti della propria capacità ricettiva, e comunque del quantitativo massimo di 100.000 quintali per sorte merceologica, tutto il prodotto in vendita purchè riconosciuto rispondente ai requisiti, alle caratteristiche ed alle condizioni stabilite negli articoli 1, 2, 3, 4 e 5 dell'atto disciplinare.

La domanda deve essere corredata di:

atto costitutivo e statuto;

certificato della cancelleria del tribunale, rilasciato non oltre tre mesi prima della data della presente delibera dal quale risulti che il richiedente si trova nel pieno e libero esercizio di tutti i suoi diritti e che la persona, che ha per esso firmato la domanda, ne ha la rappresentanza legale e la capacità di obbligarlo;

dichiarazione dell'ispettorato provinciale dell'agricoltura attestante la idoneità dei magazzini ad assicurare permanentemente le condizioni di temperatura e di umidità richieste dalla stagionatura e conservazione del grana padano e del parmigiano reggiano;

dimostrazione della capacità finanziaria del richiedente.

4) Il servizio è affidato dall'A.I.M.A. con contratto con cui si stabiliscono le condizioni particolari per l'espletamento del servizio medesimo nell'ambito di quelle generali contenute nell'allegato atto disciplinare.

Il Ministro-Presidente: MARCORA

ATTO DISCIPLINARE

Contenente norme regolatrici del servizio d'intervento nel mercato dei formaggi grana padano e parmigiano reggiano prodotti nell'anno 1979 in attuazione delle norme del decreto-legge 24 luglio 1973, n. 427, convertito, con modifiche, nella legge 4 agosto 1973, n. 496 e modificato dalla legge 14 novembre 1979, n. 576.

Art. 1.

L'A.I.M.A. effettua gli acquisti fino ad un massimo di q.li 100.000 di formaggio grana padano al prezzo (inclusa I.V.A.) di L. 4.500 al kg e fino ad un massimo di q.li 100.000 di for-

maggio parmigiano reggiano al prezzo (inclusa I.V.A.) di L. 5.400 al kg, prodotti nel 1979 e definiti ai successivi articoli 2 e 3, che vengono offerti in vendita all'intervento, a mezzo di assuntori del servizio ed alle condizioni stabilite nel presente atto disciplinare.

L'assuntore ha l'obbligo di effettuare tutte le operazioni di acquisto, comprese quelle inerenti ai controlli prescritti ai successivi articoli 3, 5 e 6, di manutenzione, di conservazione e di cessione dei formaggi di cui al precedente comma, offerti in vendita all'intervento nel centro o nei centri da esso gestiti, secondo le norme del presente atto disciplinare e delle condizioni stabilite nel contratto di affidamento del servizio, nonchè provvedere al finanziamento di dette operazioni, salvo quanto previsto al primo comma del successivo art. 8.

Art. 2.

Possono formare oggetto di vendita all'intervento nel periodo di tre mesi a decorrere dalla data che sarà fissata dall'A.I.M.A. con comunicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, i seguenti formaggi aventi i requisiti e le caratteristiche di cui al successivo art. 3:

1) formaggio grana padano di età minima di sei mesi, fabbricato durante l'anno 1979;

2) formaggio parmigiano reggiano di età minima di sei mesi, fabbricato durante l'anno 1979.

Le operazioni di acquisto sono effettuate presso centri di intervento da ubicarsi, per il formaggio grana padano nelle province di Torino, Novara, Cuneo, Mantova, Cremona, Brescia, Milano, Piacenza, Trento, Padova, Treviso, Verona, Vicenza e, per il parmigiano reggiano, nelle province di Reggio Emilia, Parma Modena, Bologna e Mantova.

Art. 3.

I formaggi offerti all'intervento devono:

1) presentare il marchio di origine e risultare prodotti dai caseifici associati al consorzio per la tutela del formaggio grana padano, Padangrana, e al consorzio del formaggio parmigiano reggiano, purchè i caseifici stessi tengano una contabilità, secondo le norme prescritte dal decreto ministeriale 31 dicembre 1973, dalla quale risulti chiaramente la quantità espressa in quintali, di latte ritirato e di latte destinato alla produzione di formaggio grana padano e di formaggio parmigiano reggiano, nonchè le quantità, espresse in numero di forme, di formaggio prodotto e di formaggio venduto;

2) presentare le seguenti caratteristiche ad un primo controllo effettuato al momento della consegna del prodotto:

requisiti stabiliti all'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1955, n. 1269;

requisiti di formaggi appartenenti alle categorie « scelti », « 0 » e « 1 » secondo gli usi e le consuetudini in vigore.

La quantità di prodotto accettata per ciascun conferente non deve risultare inferiore a 100 forme né superare le 3000 forme; detto limite massimo non si applica alle cooperative e consorzi di produttori;

3) presentare ad un secondo controllo, da eseguirsi non prima di due mesi e al massimo non oltre quattro mesi dalla entrata del prodotto in ammasso, i requisiti della categoria: « scelto », « 0 » e/o « 1 », riferiti per almeno l'85% del prodotto a « scelto», e per il restante 15% a formaggio di qualità « 0 » e/o « 1 », ed il numero minimo di forme idonee non dev'essere inferiore a 90 forme.

Art. 4.

Ogni offerta di vendita di formaggio all'intervento deve essere oggetto di domanda scritta rivolta e presentata all'assuntore del servizio entro il termine di scadenza del periodo di cui al precedente art. 2, con indicazione: *a*) del nome e del cognome dell'offerente oppure, qualora trattisi di organismo associativo, della denominazione, della sede sociale e del legale rappresentante e relativi indirizzi; *b*) dell'esatta ubicazione del magazzino di giacenza in cui trovasi il quantitativo di formaggio offerto all'intervento; *c*) del centro di intervento cui si intende conferire il prodotto. E' comunque in facoltà dell'assuntore del servizio, a seguito di esaurimento delle capacità ricettive di un centro, di indicare all'offerente altro centro di intervento al quale presentare il prodotto.

Ad ogni offerta di vendita vanno allegate:

una dichiarazione del competente consorzio di tutela, attestante, a termini del citato decreto ministeriale 31 dicembre 1973, l'avvenuta regolare effettuazione della vigilanza in loco sul caseificio produttore di cui al decreto ministeriale 31 dicembre 1973;

una dichiarazione dell'offerente che si impegna a fornire all'A.I.M.A., a richiesta della stessa, informazioni statistiche sui quantitativi di latte trasformati e sui prodotti ottenuti.

L'A.I.M.A. si riserva di impartire all'assuntore, con il contratto di affidamento del servizio, eventuali prescrizioni per i casi in cui le offerte presentate superassero il quantitativo massimo conferibile.

Sull'offerta ricevuta l'assuntore provvede a comunicare all'offerente, al più presto, il magazzino in cui il prodotto deve essere consegnato, concordando con l'offerente stesso la data di presa in consegna. In ogni caso la presa in consegna non può essere protratta, dopo la scadenza del termine stabilito per la presentazione delle offerte, oltre il quindicesimo giorno.

Il formaggio, a cura dell'offerente, deve essere consegnato all'assuntore franco magazzino di conservazione indicato dallo stesso assuntore, veicolo non scaricato.

All'atto della consegna, l'assuntore rilascia all'offerente una ricevuta provvisoria nella quale debbono risultare indicati: l'assuntore, il centro di intervento ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario offerente, la quantità di prodotto espressa in numero di forme riconosciute idonee al primo accertamento e in peso espresso in quintali, il riferimento al verbale della commissione di controllo che ha riconosciuto tale idoneità, l'importo del prezzo unitario di acquisto e il controvalore provvisorio della merce in base a detto prezzo, nonché l'importo dell'acconto dell'80% di cui al terzo comma del successivo art. 6 e relativa I.V.A.

Art. 5.

Agli accertamenti, in sede sia di primo che di secondo controllo, della quantità, caratteristiche e qualità di ciascuna partita offerta, previsti al precedente art. 3, provvede in contraddittorio con l'offerente e con un rappresentante dell'assuntore, apposita commissione composta da un funzionario dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura competente per territorio di ubicazione del centro di intervento, con funzioni di presidente e da due esperti in valutazione del prodotto designati dalla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura su elenco di nominativi proposti dall'assuntore.

Del compimento delle operazioni di individuazioni della partita, di pesatura, conteggio e timbratura indelebile delle forme, di accertamento dei requisiti qualitativi si redige, in cinque copie, apposito verbale sottoscritto dai componenti la commissione, dai rappresentanti dell'offerente e dall'assuntore.

I verbali devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A..

Art. 6.

L'acquisto è concluso per le partite di prodotto che, all'atto del secondo accertamento di cui ai precedenti articoli 3 e 5, risultano avere i requisiti prescritti per un numero di forme non inferiore a 90 cadauna.

Le quantità che a seguito degli accertamenti eseguiti risulteranno non accettabili sono restituite all'offerente, che ha l'obbligo di provvedere a sua cura e spese al ritiro del prodotto dal magazzino d'intervento. Qualora le forme riconosciute inidonee per l'acquisto non pregiudichino l'acquisto delle forme residue della partita, ritenute idonee, le forme inidonee sono restituite all'offerente al peso originario, calcolato attribuendo alle stesse il peso medio, per forma, dell'intera partita all'atto del primo accertamento.

Tuttavia, l'assuntore corrisponde all'offerente, per le quantità ritenute accettabili al primo accertamento, un acconto pari all'80% del prezzo di acquisto, calcolato sul peso di tali quantità. Tale acconto è riscosso dal venditore, in base alla ricevuta provvisoria di consegna di cui al precedente art. 4, ultimo comma, direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Il saldo del prezzo è corrisposto, o conguagliato, dopo l'accertamento di scelta definitiva del prodotto acquistato. Per il calcolo di tale saldo, il prezzo di acquisto è applicato sul peso

risultante dai verbali di primo accertamento per le forme che, all'atto dell'accertamento definitivo, risultino rispondenti ai requisiti ed alle caratteristiche richiesti e per le quali l'acquisto stesso s'intende perfezionato.

Le spese di entrata, di controllo, di conservazione e di uscita per le forme che vengono restituite all'offerente sono regolate direttamente fra l'offerente stesso e l'assuntore del servizio sulla base delle spese effettivamente sostenute.

Per il pagamento del saldo, l'assuntore rilascia al venditore una bolletta di acquisto nella quale debbono risultare indicati: l'assuntore, il centro di intervento ed il magazzino in cui è avvenuta la consegna, la data della consegna, l'intestatario venditore, la quantità di prodotto espressa in numero di forme e in quintali, accettata in via provvisoria ed in via definitiva, il riferimento ai verbali della commissione di controllo da cui risulta l'idoneità all'acquisto del prodotto, il prezzo unitario di acquisto, il controvalore provvisorio o definitivo della merce, e, infine, l'ammontare della somma corrisposta a titolo di acconto o di saldo e la relativa I.V.A.

In base a tali bollette il venditore riscuote gli importi dovutigli direttamente dall'assuntore o dall'istituto bancario incaricato del pagamento.

Una copia delle bollette rimane presso il centro di intervento che ha ricevuto il prodotto.

Le bollette di acquisto e le ricevute provvisorie devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore e approvati dall'A.I.M.A.

Art. 7.

Per le operazioni di acquisto e di cessione eseguite in nome e per conto dell'A.I.M.A. nell'espletamento dell'incarico l'assuntore ha l'obbligo di:

a) numerare progressivamente, sia le fatture o autofatture di acquisto, sia le fatture di vendita, ed annotarne i dati prescritti su appositi registri sezionali degli acquisti e delle vendite, a ricalco, preventivamente bollati e numerati, forniti direttamente dall'A.I.M.A. e tenuti con le norme prescritte dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633;

b) a rimettere mensilmente all'A.I.M.A. entro venti giorni dal mese di ricevimento o di emissione, copia delle fatture di cessione ed originale delle fatture di acquisto unitamente ai fogli mensili dei registri delle vendite e degli acquisti e alle relative contabilità bancarie di accredito e di addebito, afferenti a ciascuna operazione di consegna effettuata in adempimento delle disposizioni date dall'A.I.M.A.;

c) a rimettere all'A.I.M.A., venti giorni prima della scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale I.V.A., l'elenco clienti di cui all'art. 21 del dcreto del Presidente della Repubblica n. 633;

d) a conformarsi, ai fini dell'adempimento degli obblighi relativi all'imposta sul valore aggiunto per gli atti di acquisto e di cessione eseguiti nell'espletamento dell'incarico, ad ogni altra prescrizione che l'A.I.M.A. si riserva di impartire nel corso del rapporto.

Art. 8.

L'A.I.M.A. si riserva di assicurare all'assuntore i finanziamenti necessari per le operazioni di acquisto dai conferenti.

L'assuntore del servizio deve comunque garantire il reperimento diretto dei mezzi finanziari occorrenti per l'acquisto e la conservazione del prodotto, nonché per compiere tutte le necessarie operazioni esecutive riguardanti la cessione od altra destinazione del prodotto stesso.

I rischi e gli oneri, compresi quelli fiscali, derivanti dall'adempimento delle obbligazioni dell'assuntore del servizio, sono a totale ed esclusivo carico dell'assuntore medesimo.

Art. 9.

L'assuntore provvede alla corretta esecuzione degli adempimenti tecnici che la particolare natura del prodotto richiede durante la fase di stagionatura e per la stagionatura stessa, adottando le misure necessarie per evitare scondizionamento o perdita del prodotto.

L'assuntore risponde verso l'A.I.M.A. di tale buona conservazione fino alla consegna del prodotto all'acquirente, tranne che lo scondizionamento o la perdita del prodotto derivi da fatti di guerra, terremoto, calamità naturali, cause di forza maggiore o da altri fatti eccezionali normalmente esclusi da copertura assicurativa. L'assuntore è tenuto a dare all'A.I.M.A. immediata comunicazione dell'evento eccezionale verificatosi, indicando, sia pure per approssimazione, il quantitativo di formaggio danneggiato o perduto, o ad adottare con immediatezza tutte le misure necessarie per contenere il danno. In tale eventualità le spese straordinarie sostenute ed il danno accertato saranno rimborsati dall'A.I.M.A. all'assuntore nell'importo concordato tra l'A.I.M.A. stessa e l'assuntore.

E' esclusa la responsabilità dell'assuntore per calo naturale e per correzione fino ad un massimo annuo del 6,7 % riferito al peso d'entrata.

Le quantità acquistate debbono essere custodite nei magazzini di conservazione, ove debbono essere tenute ben sistemate ed individuabili per partite, onde consentire in ogni momento oltre che l'accertamento quantitativo delle masse delle partite, il controllo periodico dello stato di conservazione del prodotto depositato.

Presso ogni magazzino deve essere istituito un registro di carico ed un registro di scarico da tenere costantemente aggiornati, annotandovi tutti i movimenti di entrata e di uscita del prodotto per quantità e relativi valori.

Tali registri devono essere conformi ai modelli predisposti dall'assuntore ed approvati dall'A.I.M.A.

Art. 10.

La cessione del formaggio acquistato dall'assuntore è disposta dall'A.I.M.A. ed è eseguita dall'assuntore con l'osservanza delle norme e modalità stabilite nelle procedure di cessione fissate dall'A.I.M.A.

L'assuntore è tenuto a comunicare all'A.I.M.A. tutti gli elementi riguardanti le caratteristiche di individuazione e di quantità delle partite per le quali viene disposta la cessione. L'assuntore è tenuto inoltre a consentire l'accesso ai magazzini degli interessati agli acquisti, per l'esame delle partite poste in vendita.

Art. 11.

Per le cessioni a titolo oneroso, gli acquirenti devono effettuare il pagamento anticipato del prezzo e relativa I.V.A. del prodotto acquistato, riferito al peso del prodotto stesso all'entrata in ammasso.

L'assuntore del servizio provvede perciò alla consegna del prodotto all'acquirente, franco posto di carico del magazzino, solo ad avvenuto pagamento del prezzo.

Per ogni consegna effettuata giornalmente all'acquirente, l'assuntore emette la relativa bolletta di uscita dalla quale devono risultare l'acquirente, il magazzino in cui avviene la consegna, la data di essa, il riferimento al numero distintivo della partita, la quantità consegnata espressa in numero di forme e in quintali risultanti dalla pesatura all'uscita.

La bolletta di uscita deve essere conforme al modello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A.

Ciascuna vendita deve essere documentata da apposita fattura conforme al modrello predisposto dall'assuntore e approvato dall'A.I.M.A., che viene emessa dall'assuntore stesso dopo che sia stata ultimata la consegna del prodotto.

Nella fattura, da emettere conformemente alle vigenti disposizioni sull'I.V.A., devono risultare, oltre agli estremi e ai dati contenuti nella bolletta o nelle bollette di uscita relative alla consegna del prodotto, il riferimento alla comunicazione effettuata dall'A.I.M.A. all'acquirente dell'accettazione della sua domanda di acquisto, la quantità di prodotto consegnato espressa in numero di forme e in quintali, il prezzo unitario di vendita, il controvalore effettivo della predetta quantità, la data e l'importo del pagamento anticipato da parte dell'acquirente ed il conguaglio tra controvalore della quantità consegnata e importo dell'eseguito pagamento.

Il regolamento del conguaglio risultante dalla fatture dovrà essere effettuato entro quindici giorni dalla presentazione della partita stessa.

Art. 12.

Entro il giorno 5 di ciascun mese l'assuntore del servizio deve trasmettere all'A.I.M.A. una situazione riepilogativa dalla quale si rilevino, per ciascun centro di intervento, i dati relativi alle quantità di prodotti presi in carico e alle quantità di prodotti consegnate nel corso del mese precedente con la situazione delle giacenze alla fine di detto mese.

Art. 13.

All'assuntore del servizio sono dovuti, per l'attività svolta in esecuzione dell'incarico, i corrispettivi stabiliti nel contratto di affidamento del servizio, distintamente per le operazioni di entrata del prodotto nel magazzino di ammasso, per il magazzinaggio e connesse operazioni di manutenzione e conservazione durante il periodo di giacenza in magazzino, per le operazioni di uscita del prodotto dall'ammasso in relazione alle cessioni disposte dall'A.I.M.A.

Art. 14.

Fino alla conclusione delle vendite di tutto il formaggio acquistato, l'assuntore è obbligato alla prosecuzione del servizio alle condizioni del presente atto disciplinare e del conseguente contratto.

Art. 15.

L'assuntore deve dare la dimostrazione degli acquisti e delle vendite del formaggio effettuate nel corso dell'espletamento dell'incarico affidatogli secondo le prescrizioni e nei termini che l'A.I.M.A. si riserva di comunicare.

Art. 16.

E' in facoltà dell'A.I.M.A. di disporre ispezioni e controlli per accertare il regolare e esatto adempimento dell'incarico affidato all'assuntore del servizio.

Art. 17.

Nel caso di accertata irregolarità o inadempienza dell'espletamento del servizio, l'A.I.M.A. potrà disporre la revoca del provvedimento di attribuzione dell'incarico.

Nel contratto di affidamento del servizio sono regolati i rapporti tra l'A.I.M.A. e l'assuntore derivanti dall'applicazione della presente deliberazione.

Visto, *il Ministro-Presidente*
MARCORA

(1201)

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Langhirano

Con decreto 8 novembre 1979, n. 1813, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno estromesso dall'alveo del torrente Fabiola in comune di Langhirano (Parma) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 42 mappali 105/a (mq 1.880) e 105/b (mq 1.400) della superficie complessiva di mq 3.280 ed indicato nello schizzo planimetrico rilasciato il 17 febbraio 1979 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Parma; schizzo planimetrico che fa parte integrante del decreto stesso.

(1021)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Voghera

Con decreto 8 novembre 1979, n. 1815, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno ex alveo del torrente Staffora in comune di Voghera (Pavia) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio L X II in fregio ai mappali 123, 136 e 216 della superficie di mq 1.820 ed indicato nella planimetria rilasciata il 9 giugno 1978 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Pavia: planimetria che fa parte integrante del decreto stesso.

(1022)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due relitti di alveo in comune di Fontaniva

Con decreto 8 novembre 1979, n. 1812, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle Finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di due relitti d'alveo della roggia Sista, tombata ed abbandonata in sinistra Brenta in località S. Giorgio del comune di Fontaniva (Padova) segnati nel catasto del comune medesimo al foglio n. 24 mappali 239 ex 88 ½ (mq 855) e 240 ex 16 ½ (mq 1.220) della superficie complessiva di mq 2.075 ed indicati nell'estratto di mappa rilasciato il 5 luglio 1975 in scala 1 : 2000 dall'ufficio tecnico erariale di Padova; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1023)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Valbrembo

Con decreto 8 novembre 1979, n. 1626, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno del fiume Brembo in comune di Valbrembo (Bergamo) segnato nel catasto del comune censuario di Scano al Brembo al mappale 23 sub ½ della superficie di mq 7.400 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 6 febbraio 1979 dall'ufficio tecnico erariale di Bergamo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1024)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un terreno in comune di Contarina

Con decreto 13 novembre 1979, n. 1926, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di terreno demaniale in comune di Contarina (Rovigo) segnato nel catasto del comune medesimo al foglio n. 14 mappali 14 (metri quadrati 1.580); 326 (mq 2.430) e 183 (mq 3.620) della superficie complessiva di mq 7.630 ed indicato nell'estratto di mappa rilasciato il 22 febbraio 1975 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Rovigo; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1025)

Passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato di un immobile in comune di Chiampo

Con decreto 13 novembre 1979, n. 1832, del Ministro dei lavori pubblici di concerto con il Ministro delle finanze, è stato disposto il passaggio dal demanio al patrimonio dello Stato dell'area « Il Fontanone » in comune di Chiampo (Vicenza) segnata nel catasto del comune medesimo al foglio n. B/6 mappale 427 della superficie di mq 430 ed indicata nell'estratto di mappa rilasciato il 6 febbraio 1978 in scala 1:2000 dall'ufficio tecnico erariale di Vicenza; estratto di mappa che fa parte integrante del decreto stesso.

(1026)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Autorizzazione all'Università degli studi di Pavia ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Pavia 17 ottobre 1979, n. 2645, Div. 2ª, il prof. Alberto Gigli Berzolari, nella sua qualità di rettore dell'Università degli studi di Pavia, è stato autorizzato ad accettare la donazione disposta dal dottor Paolo Boschetto, consistente in un pianoforte Grotrian Steinweg gran coda risalente al 1912 del valore di L. 13.000.000 e in una biblioteca musicale costituita da 968 volumi di spartiti musicali dell'800 e del 900, di critica e storia musicale, del valore complessivo di L. 3.657.000.

(1018)

Autorizzazione all'istituto tecnico industriale « Cobianchi » di Verbania ad accettare una donazione

Con decreto del prefetto della provincia di Novara 15 novembre 1979 l'Istituto tecnico industriale « Cobianchi » di Verbania (Novara) è stato autorizzato ad accettare la donazione di B.T.P. 12 %-1984 per un valore nominale di L. 500.000 la cui rendita annuale dovrà essere utilizzata per l'erogazione di una borsa di studio intestata alla memoria del prof. Carlo Cecchini.

(1019)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 25

Corso dei cambi del 5 febbraio 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	808,30	808,30	808,20	808,30	—	809,40	808,20	808,30	808,30	808,30
Dollaro canadese	696,90	696,90	697 —	696,90	—	693 —	697,10	696,90	696,90	696,90
Marco germanico	463,67	463,67	463,75	463,67	—	453,50	463,55	463,67	463,67	463,65
Fiorino olandese	419,73	419,73	419,75	419,73	—	419 —	419,76	419,73	419,73	419,75
Franco belga	28,544	28,544	28,55	28,544	—	28,50	28,55	28,544	28,544	28,55
Franco francese	197,96	197,96	198,55	197,96	—	197,90	198 —	197,96	197,96	197,95
Lira sterlina	1854,10	1854,10	1852 —	1854,10	—	1839,50	1853,50	1854,10	1854,10	1854,10
Lira irlandese	1716,25	1716,25	1714 —	1716,25	—	—	1713,50	1716,25	1716,25	—
Corona danese	148,35	148,35	148,40	148,35	—	148,40	148,35	148,35	148,35	148,35
Corona norvegese	165,53	165,53	165,50	165,53	—	165,42	165,50	165,53	165,53	165,55
Corona svedese	194,18	194,18	194,25	194,18	—	194,12	194,20	194,18	194,18	194,20
Franco svizzero	496,24	496,24	495,80	496,24	—	494,90	495,90	496,24	496,24	496,25
Scellino austriaco	64,635	64,635	64,60	64,635	—	64,55	64,698	64,635	64,635	64,65
Escudo portoghese	16,12	16,12	16,13	16,12	—	16,10	16,10	16,12	16,12	16,12
Peseta spagnola	12,226	12,226	12,23	12,226	—	12,20	12,23	12,226	12,226	12,22
Yen giapponese	3,371	3,371	3,37	3,371	—	3,30	3,369	3,371	3,371	3,37

Media dei titoli del 5 febbraio 1980

Titolo	Media
Rendita 5 % 1935	66 —
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89,550
» 5,50 % » » 1968-83	83,925
» 5,50 % » » 1969-84	80,825
» 6 % » » 1970-85	78,575
» 6 % » » 1971-86	76 —
» 6 % » » 1972-87	75,875
» 9 % » » 1975-90	78,400
» 9 % » » 1976-91	80,825
» 10 % » » 1977-92	86,500
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	82 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1- 3-1978/80	99,725
» » » » 1- 6-1978/80	99,375
» » » » 1- 8-1978/80	99,450
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,025
» » » » 1- 3-1979/81	98,650
» » » » 1- 7-1979/81	97,675
» » » » 1- 5-1979/82	97,575
» » » » 1- 7-1979/82	96,675
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,100
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,575
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	97,250
» » » 12 % 1- 4-1982	96,675
» » » 12 % 1-10-1983	95,400
» » » 12 % 1- 1-1984	95,550
» » » 12 % 1- 4-1984	95,375
» » » 12 % 1-10-1987	95,175

Il contabile del portafoglio dello Stato: FRATTAROLI

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 5 febbraio 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	808,25
Dollaro canadese	697 —
Marco germanico	463,61
Fiorino olandese	419,745
Franco belga	28,547
Franco francese	197,98
Lira sterlina	1853,80
Lira irlandese	1714,875
Corona danese	148,35
Corona norvegese	165,515
Corona svedese	194,19
Franco svizzero	496,07
Scellino austriaco	64,631
Escudo portoghese	16,11
Peseta spagnola	12,228
Yen giapponese	3,37

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e della amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, relativo al riordinamento delle carriere degli impiegati civili dello Stato;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del personale del Ministero della pubblica istruzione;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 1° giugno 1972, n. 319, concernente il riordinamento delle ex carriere speciali, con il quale, dal 1° luglio 1972, è stato istituito il ruolo organico del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che alla data del presente decreto sono disponibili, nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, diciotto posti;

Considerato che per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di ragionieri presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, data la perdurante carenza di tale personale nei predetti uffici;

Veduto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 234, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso a diciotto posti di ragioniere;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Ai fini dell'assegnazione delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria; l'amministrazione si riserva, comunque, per esigenze di servizio, di destinare i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di ragioniere e perito commerciale.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti civili.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati

civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'istituto presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina in ruolo, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte e in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto amministrativo;

2) nozioni di contabilità generale dello Stato e di ragioneria pubblica e privata.

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte, nonché sulle seguenti:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di scienze delle finanze;

3) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 31 maggio 1980 sarà data comunicazione dei giorni e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, sarà data diretta comunicazione con le modalità ed entro i termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; l'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei predetti titoli che diano diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purché siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine di cui al precedente comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il condidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, numero 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B* allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purché esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, sempreché idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti, saranno nominati ragionieri in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi. Al termine i vincitori saranno nominati in ruolo, previo giudizio favorevole del consiglio di amministrazione.

In caso di giudizio sfavorevole, il periodo di prova sarà prorogato di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto d'impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

In caso di rinuncia, decadenza o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 gennaio 1980
Registro n. 1 Istruzione, foglio n. 278

Schema da seguire nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª - 00100 ROMA

Il sottoscritto (1) . . . . . nato a . . . . . (provincia di . . . . .) il . . . . . e residente in . . . . (provincia di . . . .) via . . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a diciotto posti di ragioniere in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto di ragioneria dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979.

Fa presente di aver diritto all'elevazione del limite massimo di età perché (2) . . . .

Dichiara, sotto la propria responsabilità, che:

1) è cittadino italiano;

2) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . oppure: non è iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo . . . .;

3) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali (3);

4) è in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . . il . . . .;

5) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . . . . .;

6) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . . . .;

7) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione o non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

Data, ...

Firma (4) . . . .

Indirizzo presso il quale si desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni: . . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

---

(1) Le donne sposate devono indicare nell'ordine: cognome da nubile, cognome del marito, nome.

(2) Tale precisazione è richiesta soltanto ai candidati che abbiano superato il trentacinquesimo anno di età.

(3) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonché i procedimenti penali eventualmente pendenti.

(4) La firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco, nonché dal funzionario competente a ricevere la domanda.

(1030)

Concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica.

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Veduto il testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, contenente norme di esecuzione del testo unico sopra citato;

Veduta la legge 2 aprile 1968, n. 482, concernente la disciplina generale delle assunzioni obbligatorie presso le pubbliche amministrazioni e le aziende private;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1079;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 283, concernente la revisione dei ruoli organici del Ministero della pubblica istruzione;

Veduta la legge 8 luglio 1975, n. 305, che ha modificato il terzo comma dell'art. 8 del predetto testo unico degli impiegati civili dello Stato;

Veduta la legge 3 giugno 1978, n. 288, che dispone l'elevazione del limite massimo di età per accedere ai pubblici concorsi;

Accertato che alla data del presente decreto nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione sono disponibili quarantanove posti;

Considerato che per inderogabili esigenze di servizio e di funzionalità è necessario provvedere con urgenza all'assunzione di segretari presso gli uffici dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione, data la perdurante carenza di personale nei predetti uffici;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro del tesoro, in data 25 luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 20 ottobre 1979, registro n. 7 Presidenza, foglio n. 234, con il quale il Ministero della pubblica istruzione è stato autorizzato a bandire un concorso a quarantanove posti di segretario;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto il concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Ai fini delle assegnazioni delle sedi, le preferenze manifestate dai vincitori sono subordinate al relativo posto occupato nella graduatoria; l'amministrazione si riserva, comunque, per esigenze di servizio, di destinare i vincitori del concorso anche in una sede diversa da quelle indicate, a titolo di preferenza, dagli interessati.

I vincitori del concorso non potranno ottenere il trasferimento se non dopo cinque anni di servizio prestato nella sede loro assegnata all'atto della nomina.

Art. 2.

Gli aspiranti al concorso di cui al precedente art. 1 devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

A) Diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado.

B) Età non inferiore agli anni 18 e non superiore agli anni 35, salvo i casi di elevazione previsti dalle norme vigenti.

Si prescinde dal limite massimo di età nei confronti:

a) del personale civile di ruolo dello Stato;

b) dei sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, cessati dal servizio a domanda o anche di autorità, in applicazione dei decreti legislativi del Capo provvisorio dello Stato 13 maggio 1947, n. 500 e 5 settembre 1947, n. 1220 e che non siano stati contemporaneamente reimpiegati come civili;

c) del personale militare di cui alla legge 26 marzo 1965, numero 229.

C) Cittadinanza italiana (sono equiparati ai cittadini dello Stato gli italiani non appartenenti alla Repubblica).

D) Godimento dei diritti civili.

E) Buona condotta civile e morale.

F) Idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato all'impiego al quale il concorso si riferisce.

Non possono essere ammessi al concorso, a norma dell'art. 2, comma quinto, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione, nè possono parteciparvi, a norma dell'art. 128, comma secondo, del citato testo unico, coloro che siano stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), dello stesso testo unico, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Art. 3.

Le domande di ammissione, indirizzate al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, redatte su carta legale e firmate dagli aspiranti, dovranno pervenire al Ministero stesso entro il termine perentorio di trenta giorni che decorre dal giorno di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine stabilito dal primo comma del presente articolo. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Le domande potranno essere presentate a mano all'ufficio corrispondenza del Ministero della pubblica istruzione, via Morosini, sempre entro il termine predetto di trenta giorni.

Nelle domande, di cui si allega uno schema esemplificativo, gli aspiranti dovranno indicare:

a) cognome e nome (scritti in carattere stampatello se la domanda non sia dattiloscritta);

b) la data e il luogo di nascita (i candidati che abbiano superato il limite massimo di età previsto dal primo comma della lettera *B*) del precedente art. 2 dovranno indicare, al fine dell'ammissione al concorso stesso, i titoli posseduti che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che consentono di prescindere dal limite medesimo);

c) il possesso della cittadinanza italiana;

d) il comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

e) l'immunità da condanne penali o le eventuali condanne penali riportate (anche se sia stata concessa amnistia, condono, indulto o perdono giudiziale) e i procedimenti penali eventualmente pendenti a loro carico;

f) titolo di studio, con l'indicazione dell'anno in cui è stato conseguito e dell'istituto che lo ha rilasciato;

g) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;

h) il proprio domicilio o recapito al quale si desidera che siano trasmesse le eventuali comunicazioni;

i) gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di impiego pubblico;

l) di non essere stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione e di non essere stati dichiarati decaduti da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico concernente lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile;

m) di essere disposti, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata dal funzionario competente a riceverla, o da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario incaricato dal sindaco; per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'istituto presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi è sufficiente il visto del comandante della compagnia o unità equiparata.

L'amministrazione non assume alcuna responsabilità per la dispersione di comunicazioni dipendente da inesatta indicazione del recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento dell'indirizzo indicato nella domanda, nè per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'amministrazione stessa.

Non si terrà conto delle domande presentate o spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento oltre il termine stabilito dal presente articolo.

Art. 4.

I requisiti per ottenere l'ammissione al concorso debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande.

I requisiti che diano titolo di precedenza o preferenza per la nomina in ruolo, anche se vengono ad essere posseduti dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, possono essere documentati entro il termine stabilito dal successivo art. 11.

Art. 5.

La commissione esaminatrice del concorso, costituita a norma dell'art. 3, comma secondo, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, sarà nominata dal Ministro con successivo decreto.

Art. 6.

Gli esami consistono in due prove scritte ed in un colloquio.

Le prove scritte si effettueranno in base al seguente programma:

1) nozioni di diritto civile;

2) nozioni di diritto amministrativo;

Per ciascuna prova scritta saranno assegnate otto ore.

Il colloquio verterà sulle materie oggetto delle prove scritte e sulle seguenti:

1) nozioni di diritto costituzionale;

2) servizi ed ordinamento del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 7.

Per lo svolgimento delle prove di esame si osserveranno le norme di cui al testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686.

Le prove di esame avranno luogo in Roma.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 31 maggio 1980 sarà data comunicazione dei giorni e dei locali in cui si svolgeranno le prove scritte.*

I candidati ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso, sono tenuti a presentarsi, senza alcun preavviso, presso la sede di esame indicata nella predetta *Gazzetta Ufficiale.*

I candidati sono ammessi al concorso con riserva.

L'amministrazione può disporre, in ogni momento, con decreto motivato del Ministro, l'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti prescritti.

Art. 8.

Al colloquio sono ammessi i candidati che avranno riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e non meno di sei decimi in ciascuna di esse.

Ai candidati che conseguiranno l'ammissione al colloquio, sarà data *diretta comunicazione con le modalità ed entro i* termini stabiliti dall'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Il colloquio non si intenderà superato se il candidato non avrà ottenuto una votazione di almeno sei decimi.

Art. 9.

Per essere ammessi a sostenere le prove di esame, i candidati dovranno essere muniti di idoneo documento di riconoscimento provvisto di fotografia.

Art. 10.

Le sedute della commissione esaminatrice, durante lo svolgimento del colloquio, sono pubbliche.

Al termine di ogni seduta, la commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione del voto da ciascuno riportato; l'elenco, sottoscritto dal presidente e dal segretario, è affisso all'albo della sede di esame.

Art. 11.

I candidati che avranno superato il colloquio e intendano far valere titoli ai fini della preferenza a parità di merito o della riserva di posti in ordine alla determinazione della graduatoria dei vincitori, in quanto appartenenti ad una delle categorie previste dall'art. 5, comma quarto, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni ed integrazioni, dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di giorni quindici, che decorre dal giorno successivo a quello in cui avranno sostenuto il colloquio, i documenti attestanti il possesso di detti titoli, redatti nelle forme prescritte ed in regola con le vigenti disposizioni fiscali.

I candidati che intendano avvalersi dei predetti titoli che diano diritto alla precedenza nella nomina, dovranno produrre, altresì, il certificato attestante lo stato di disoccupazione, rilasciato dal competente ufficio del lavoro e della massima occupazione, così come previsto dall'art. 19 della legge 2 aprile 1968, n. 482.

I candidati possono avvalersi dei titoli stessi anche se ne siano venuti in possesso dopo la scadenza del termine utile per la presentazione delle domande, purchè siano presentati con le modalità ed entro il termine precedentemente stabilito.

Il periodo stabilito per la presentazione dei documenti è prorogato a tre mesi, limitatamente ai rimpatriati dalla Libia. *Gli interessati, però, sono tenuti ad inviare entro il termine*

di cui al precedente comma al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, una dichiarazione attestante il possesso di tale requisito e riservandosi di inviare il documento giustificativo entro il termine di tre mesi, che decorre dal giorno successivo a quello in cui hanno superato il colloquio.

Art. 12.

Espletate le prove del concorso, la commissione formerà la graduatoria generale di merito, secondo l'ordine decrescente della votazione complessiva, costituita dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.

Con decreto ministeriale, tenuto conto delle norme che danno titolo alla preferenza o riserva dei posti a favore di particolari categorie di cittadini, sarà approvata la graduatoria generale di merito e dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego.

Qualora fra i concorrenti ve ne siano alcuni che appartengano a più categorie che danno titolo a differenti riserve dei posti, si tiene conto prima del titolo che dà diritto ad una maggiore riserva.

La graduatoria generale di merito, quella dei vincitori e degli idonei del concorso saranno pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

Di tale pubblicazione sarà data notizia mediante avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica; dalla data di pubblicazione di tale avviso decorre il termine per eventuali impugnative.

Art. 13.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria dovranno presentare o far pervenire a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali ed amministrativi - Divisione 1ª, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, sotto pena di decadenza, i seguenti documenti in carta da bollo:

1) diploma originale, o certificato sostitutivo, a tutti gli effetti, del diploma, ovvero copia del diploma stesso in bollo, autenticato nei modi di cui all'art. 14 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da cui risulti il possesso del titolo di studio prescritto dall'art. 2, lettera *A*), del presente bando di concorso;

2) estratto dell'atto di nascita. I concorrenti che abbiano superato i 35 anni di età dovranno produrre, altresì, i documenti atti a comprovare il diritto all'elevazione del limite massimo di età o alla esenzione dal rispetto del limite stesso;

3) certificato di cittadinanza italiana;

4) certificato attestante che il candidato è in godimento dei diritti politici, ovvero non è incorso in alcuna delle cause che, a termini delle vigenti disposizioni, ne impediscano il possesso;

5) certificato generale del casellario giudiziale;

6) certificato medico rilasciato da un medico provinciale o militare, o dall'ufficiale sanitario del comune di residenza, o dal medico condotto, dal quale risulti che il candidato possiede l'idoneità fisica al servizio continuativo ed incondizionato nell'impiego al quale concorre.

Nel certificato devono essere precisati gli estremi dell'attestato comprovante gli eseguiti accertamenti sierologici del sangue prescritti dalla legge 25 luglio 1956, n. 837, ed effettuati presso un istituto o un laboratorio autorizzati.

Qualora il candidato sia affetto da qualche imperfezione fisica, il certificato ne deve fare menzione con la dichiarazione che l'imperfezione stessa non menoma l'attitudine all'impiego al quale concorre.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra ed assimilati debbono produrre, ai sensi dell'art. 19, comma secondo, della legge 2 aprile 1968, n. 482, una dichiarazione legalizzata di un ufficiale sanitario comprovante che l'invalido non ha perduto ogni capacità lavorativa e, per la natura e il grado della sua invalidità o mutilazione, non può riuscire di pregiudizio alla salute ed incolumità dei compagni di lavoro e sia idoneo a disimpegnare le mansioni dell'impiego per il quale concorre.

L'amministrazione ha facoltà di sottoporre a visita medica di controllo i vincitori del concorso;

7) documento militare: copia aggiornata dello stato di servizio militare o del foglio matricolare (a seconda che il candidato abbia prestato servizio militare quale ufficiale ovvero quale sottufficiale o militare di truppa), ovvero certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva.

I candidati che siano dipendenti statali di ruolo possono limitarsi a produrre i documenti di cui ai numeri 1) e 6) del presente articolo (titolo di studio e certificato medico), ma in questo caso sono tenuti a produrre la copia integrale dello stato di servizio civile.

I candidati che si trovino alle armi per servizio di leva o in carriera continuativa possono presentare soltanto i seguenti documenti:

a) titolo di studio;

b) estratto dell'atto di nascita;

c) certificato generale del casellario giudiziale;

d) certificato rilasciato, su carta da bollo, dal comandante del Corpo al quale appartengono, comprovante la loro buona condotta e la loro idoneità fisica a coprire il posto al quale aspirano. Tale certificato dovrà contenere, inoltre, la dichiarazione che il candidato è stato sottoposto ad accertamento sierologico del sangue previsto dall'art. 7 della legge 25 luglio 1956, n. 837.

I documenti di cui ai numeri 3), 4), 5), 6) e 7) del presente articolo devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del ricevimento dell'invito a produrli.

I documenti di cui ai numeri 3) e 4) dovranno attestare, altresì, che gli interessati erano in possesso della cittadinanza italiana e del godimento dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione al concorso.

Le firme apposte sui documenti che i candidati sono tenuti a presentare non sono soggette a legalizzazione, all'infuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 4 gennaio 1968, n. 15.

I candidati indigenti hanno facoltà di produrre in carta libera i documenti di cui all'art. 8 della tabella *B*) allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, purchè esibiscano il certificato di povertà, ovvero quando risulti dai documenti stessi la loro condizione di indigenza mediante citazione degli estremi dell'attestato dell'autorità di pubblica sicurezza.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per la partecipazione a concorsi indetti da questa o da altre amministrazioni. Tuttavia i profughi dai territori di confine hanno facoltà di fare riferimento a documenti già presentati ad altri uffici pubblici o ad atti ivi esistenti dai quali risultino le posizioni giuridiche e di fatto da comprovare; in tal caso essi dovranno indicare, per tali documenti, l'autorità che li ha rilasciati e gli uffici presso cui sono depositati.

I profughi anzidetti hanno, altresì, facoltà di avvalersi di documenti diversi da quelli richiesti dal presente decreto, semprechè idonei a documentare le posizioni da attestare.

Art. 14.

Per quanto non previsto dal presente bando valgono, semprechè applicabili, le disposizioni sullo svolgimento dei concorsi contenute nel testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686 e nelle successive norme di integrazione e modificazione.

Art. 15.

I vincitori del concorso che risulteranno in possesso di tutti i requisiti prescritti saranno nominati segretari in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica del Ministero della pubblica istruzione.

Il periodo di prova ha la durata di sei mesi.

Trascorso il periodo di prova i segretari in prova, se riconosciuti idonei dal consiglio di amministrazione, sono definitivamente confermati nell'impiego stesso.

Nel caso di giudizio sfavorevole alla nomina in ruolo, il periodo di prova è protratto di altri sei mesi, al termine dei quali, ove il giudizio sia ancora sfavorevole, sarà dichiarata la risoluzione del rapporto di impiego.

Sono esonerati dal periodo di prova i vincitori del concorso che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 10, penultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.

Nel caso di rinuncia, o decadenza, o dimissioni dei vincitori, l'amministrazione ha facoltà di procedere alla nomina di altri candidati idonei, ai sensi della legge 8 luglio 1975, n. 305.

Il presente decreto sarà inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 20 novembre 1979

Il Ministro: VALITUTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 16 *gennaio* 1980
Registro n. 1 *Istruzione, foglio n.* 277

Schema da seguire
nella compilazione della domanda
(da inviarsi su carta legale)

Al Ministero della pubblica istruzione - Direzione generale del personale e degli affari generali e amministrativi - Divisione 1ª - 00100 ROMA

Il sottoscritto (le donne coniugate devono indicare nell'ordine: il proprio cognome, il cognome del marito e il proprio nome), nato a . . (provincia di . .) il . . . e residente in . . (provincia di . .), via . . n. . . (c.a.p. . .), chiede di essere ammesso al concorso pubblico, per esami, a quarantanove posti di segretario in prova nel ruolo del personale amministrativo della carriera di concetto dell'amministrazione centrale e dell'amministrazione scolastica periferica della pubblica istruzione, indetto con decreto ministeriale 20 novembre 1979.

Dichiara sotto la propria responsabilità che:

1) ha diritto all'aumento del limite massimo di età, ai sensi dell'art. 2 del bando, perchè . . (1);

2) è cittadino italiano;

3) è iscritto nelle liste elettorali del comune di . .;

4) non ha riportato condanne penali; oppure: ha riportato le seguenti condanne penali . . (da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale) (2);

5) è in possesso del seguente titolo di studio . . conseguito presso nell'anno .;

6) per quanto riguarda gli obblighi militari, la sua posizione è la seguente . . .;

7) ha prestato i seguenti servizi presso pubbliche amministrazioni . .;

8) è disposto, in caso di nomina, a raggiungere qualsiasi destinazione;

9) non è stato destituito o dispensato dall'impiego presso una pubblica amministrazione e non è stato dichiarato decaduto da altro impiego statale ai sensi dell'art. 127, lettera *d*), del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, per avere conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità insanabile.

Data, . . .

Firma . . .
(la firma deve essere autenticata, ai sensi dell'art. 20 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, da un notaio, cancelliere, segretario comunale o altro funzionario competente a ricevere la domanda stessa. Per i dipendenti statali e per coloro che si trovino alle armi è sufficiente il visto, rispettivamente, del capo dell'ufficio o del reparto militare presso il quale prestano servizio)

Indirizzo presso il quale si desidera che venga inviata ogni eventuale comunicazione relativa al concorso . . . (indicare anche il numero di codice di avviamento postale).

(1) Tale dichiarazione è necessaria solo per i candidati che, avendo superato il limite massimo di età previsto dal bando, abbiano titoli che danno diritto all'elevazione del suddetto limite o che permettano di prescindere dal limite stesso.

(2) Indicare la data del provvedimento e l'autorità giudiziaria che lo ha emesso, nonchè i provvedimenti penali eventualmente pendenti.

(1029)

Concorso ad un posto di tecnico esecutivo presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, per l'ammissione alla qualifica iniziale del ruolo organico del personale della carriera esecutiva dei tecnici delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Facoltà di medicina veterinaria:

istituto di patologia aviare . . . . posti 1

Titolo di studio richiesto: licenza di scuola media inferiore o di altra scuola post elementare a corso triennale.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1159)

Concorso riservato ad un posto di tecnico laureato presso l'Università degli studi di Napoli

E' indetto concorso riservato, per titoli ed esami, ad un posto di tecnico laureato in prova nel ruolo del personale direttivo dei tecnici laureati delle università e degli istituti di istruzione universitaria presso l'istituto e per il posto sottoindicati:

Seconda facoltà di medicina e chirurgia:

istituto di igiene . . . . posti 1

Il suddetto posto è riservato a favore di coloro che, in servizio alla data del 23 novembre 1977, purché con rapporto di lavoro subordinato, abbiano prestato servizio anche non continuativo, per un periodo non inferiore a sei mesi, presso le amministrazioni universitarie ed osservatori con retribuzione a carico del bilancio dello Stato o delle rispettive amministrazioni, ovvero dei consorzi universitari costituiti tra enti pubblici per le esigenze funzionali delle università di recente istituzione e di enti convenzionati con le università per il funzionamento di scuole dirette a fini speciali (art. 19, primo comma, della legge 25 ottobre 1977, n. 808).

Titolo di studio richiesto: laurea in medicina e chirurgia.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 40 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Napoli, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Napoli.

(1158)

Concorso ad un posto di segretario presso l'Università degli studi di Lecce

E' indetto pubblico concorso, per esami, ad un posto di segretario in prova nel ruolo del personale della carriera di concetto amministrativa delle segreterie universitarie presso l'Università di Lecce.

Titolo di studio richiesto: diploma di istituto di istruzione secondaria di secondo grado, diploma di qualifica per segretaria d'azienda o addetto alla segreteria d'azienda, per contabile di azienda o addeto alla segreteria d'azienda, per contabile d'azienda o addetto alla contabilità di azienda e per corrispondente com-

merciale in lingue estere rilasciati dagli istituti professionali di Stato e legalmente riconosciuti, nonché la licenza di scuola tecnica a tipo commerciale rilasciato dalle soppresse scuole tecniche a tipo commerciale statali o legalmente riconosciute.

Possono partecipare al concorso coloro che non abbiano superato l'età di anni 35 alla data di scadenza dei termini di presentazione delle domande ferme restando le elevazioni previste dalle norme vigenti.

Le domande di ammissione al concorso, redatte su carta legale e corredate dei titoli valutabili, devono contenere l'indicazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 2 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, pena esclusione dal concorso stesso.

Il termine per la presentazione delle domande, che devono essere indirizzate al rettore dell'Università degli studi di Lecce, scade il trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale non docente dell'Università degli studi di Lecce.

(1157)

MINISTERO DELLA SANITÀ

ISTITUTO SUPERIORE DI SANITÀ

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di quattro borse di studio a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel secondo supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 31 dicembre 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 207, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di quattro borse di studio a cittadini italiani che seguano corsi di studio universitari in materie scientifiche o tecniche.

(1129)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel secondo supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 31 dicembre 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 24 agosto 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 244, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di cinquanta borse di studio a cittadini italiani provvisti di laurea.

(1130)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di quattordici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel secondo supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 31 dicembre 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 2 agosto 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 206, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di quattordici borse di studio a cittadini italiani provvisti di titolo di studio di secondo grado in materie scientifiche o tecniche.

(1131)

Avviso relativo alla pubblicazione della graduatoria generale del concorso, per titoli, per l'assegnazione di sei borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si rende noto che, nel secondo supplemento straordinario al n. 9 del Bollettino ufficiale del Ministero della sanità, pubblicato il 31 dicembre 1979, è stato pubblicato il decreto ministeriale 1° luglio 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 1° agosto 1979, registro n. 6 Sanità, foglio n. 200, concernente l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati vincitori ed idonei al concorso, per titoli, per l'assegnazione di sei borse di studio a cittadini stranieri provvisti di laurea o diploma finale di abilitazione professionale.

(1132)

MINISTERO DELLA SANITÀ

Elenco dei primari di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148.

IL MINISTRO DELLA SANITA'

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130;

Vista la legge 18 aprile 1975, n. 148, ed in particolare l'art. 45 con il quale, a parziale modifica dell'art. 126 del decreto del Presidente della Repubblica n. 130/1969 citato, sono indicate le categorie dei sanitari che possono partecipare direttamente ai concorsi di assunzione presso gli enti ospedalieri a prescindere dal conseguimento dell'idoneità nazionale o regionale;

Considerato che la norma citata prescrive che questo Ministero predisponga distinti elenchi di detti sanitari secondo la qualifica e disciplina, a seguito di una documentata istanza dei sanitari interessati;

Visto il proprio decreto in data 8 febbraio 1977, concernente l'elenco dei primari di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Viste le domande dei sottoelencati sanitari che hanno documentato il diritto all'inclusione nell'elenco dei primari di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi idonei ai sensi dell'art. 45 della legge 18 aprile 1975, n. 148;

Decreta:

Art. 1.

La dott.ssa Chiaudano Margherita, nata a Torino il 18 luglio 1923, può partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi a prescindere dall'idoneità nazionale in quanto in servizio di ruolo e, per la durata di detto servizio presso un ente ospedaliero e, per l'effetto dell'art. 1 del precedente decreto dell'8 febbraio 1977, è integrato con l'inserimento del sanitario in parola.

Art. 2.

I sottoindicati sanitari possono partecipare direttamente a concorsi di assunzione a posti di primario di recupero e rieducazione funzionale dei motulesi e neurolesi a prescindere dall'idoneità nazionale, avendo conseguito un'idoneità in un concorso espletato a termini del regio decreto 30 settembre 1938, n. 1631, ed essendo altresì in possesso dei requisiti richiesti per l'ammissione al relativo esame di idoneità ospedaliera:

Colonna Giovanna, nata a Milano il 18 luglio 1931;

Fiandesio Dario, nato a Cuorgnè il 7 luglio 1924;

Zaghis Rolando, nato a Chions il 1° ottobre 1933.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 24 gennaio 1980

Il Ministro: ALTISSIMO

(1116)

MINISTERO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Avvisi di rettifica

Nel titolo, sia nel sommario che alla pag. 18 del testo, del decreto ministeriale 16 novembre 1979, concernente il concorso a dieci posti di commesso in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 22 gennaio 1980, dove è scritto: «Concorso, *per esami*, a dieci posti di...», leggasi: «Concorso, *per titoli*, a dieci posti di...».

(1133)

Nel titolo, sia nel sommario che alla pag. 20 del testo del decreto ministeriale 16 novembre 1979, concernente il concorso ad un posto di agente tecnico in prova nel ruolo del personale della carriera ausiliaria del Ministero del commercio con l'estero, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 20 del 22 gennaio 1980, dove è scritto: «Concorso, *per esami*, ad un posto di...», leggasi: «Concorso, *per titoli e per esami*, ad un posto di...».

(1134)

OSPEDALE CIVILE DI SOVERIA MANNELLI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di direttore sanitario;

un posto di primario della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di aiuto del servizio autonomo di cardiologia;

un posto di aiuto e un posto di assistente della divisione di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(426/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

un posto di primario del servizio di laboratorio di analisi;

un posto di aiuto della divisione di pediatria;

un posto di assistente del servizio di radiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del trentesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Soveria Mannelli (Catanzaro).

(427/S)

OSPEDALI RIUNITI DI SASSARI

Concorso ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di anestesia e rianimazione.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Sassari.

(412/S)

OSPEDALE DI PRAIA A MARE

Concorso ad un posto di farmacista collaboratore

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di farmacista collaboratore.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Praia a Mare (Cosenza).

(413/S)

ISTITUTO OSPEDALIERO PROVINCIALE PER LA MATERNITA' DI MILANO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di ispettore sanitario;

un posto di aiuto pediatra;

un posto di aiuto e sei posti di assistente di medicina;

tre posti di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(418/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di aiuto dirigente il servizio di medicina interna.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto dirigente il servizio di medicina interna.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Milano.

(423/S)

OSPEDALE « S. BARBARA » DI IGLESIAS

Concorso ad un posto di assistente di cardiologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di cardiologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Iglesias (Cagliari).

(415/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE-SAMBIASI » DI NARDO'

Concorso a posti di personale sanitario medico

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente della divisione di ortopedia e traumatologia;

un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(416/S)

OSPEDALE CIVILE « S. GIUSEPPE CALASANZIO » DI ISILI

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di primario di laboratorio di analisi mediche.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di primario di laboratorio di analisi mediche.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del ventesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Isili (Nuoro).

(417/S)

OSPEDALI RIUNITI DELLA PROVINCIA DI MATERA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto del laboratorio di analisi, presso l'ospedale di Policoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale di Policoro (Matera).

(424/S)

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, ad un posto di primario e un posto di aiuto radiologo presso l'ospedale di Policoro.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ospedale di Policoro (Matera).

(425/S)

OSPEDALE CIVICO « S. LAZZARO » DI ALBA

Concorso a due posti di assistente della divisione di medicina

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, a due posti di assistente della divisione di medicina.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione sanitaria dell'ente in Alba (Cuneo).

(414/S)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

FRANCESCO NIGRO, *direttore reggente* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100800380)